

**Bruxelles, 11 febbraio 2026
(OR. en)**

**6241/26
ADD 1**

**DELECT 26
AGRILEG 29
VETER 17**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	9 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2026) 24 annex
Oggetto:	ALLEGATO del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di cani, gatti e furetti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 24 annex.

All.: C(2026) 24 annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 20.1.2026
C(2026) 24 final

ANNEX

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/692 per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di cani, gatti e furetti

ALLEGATO

"ALLEGATO XXI

PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE A CANI, GATTI E FURETTI DESTINATI ALL'INGRESSO NELL'UNIONE

1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA PROVA DI TITOLAZIONE DEGLI ANTICORPI PER LA RABBIA

La prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia:

- a) è effettuata senza indebito ritardo dopo il campionamento su un campione prelevato da un veterinario ufficiale o un veterinario autorizzato quale definito all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato [C(2026) 20] almeno 30 giorni dopo la data della vaccinazione primaria, oppure nell'ambito di una serie di vaccinazioni valide in corso, e non meno di 90 giorni prima della data di rilascio del certificato sanitario che accompagna la partita di animali nell'Unione;
- b) misura un titolo di anticorpi neutralizzanti del virus della rabbia pari o superiore a 0,5 IU/ml utilizzando un metodo prescritto nella parte pertinente del capitolo concernente la rabbia del manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH);
- c) è eseguita in uno dei laboratori seguenti:
 - i) un laboratorio ufficiale designato conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625* per l'esecuzione della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e di cui l'autorità competente ha comunicato alla Commissione il nome e i recapiti; oppure
 - ii) un laboratorio situato in un paese terzo o territorio elencato nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, designato dall'autorità competente del paese terzo come laboratorio che soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 37, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 per l'esecuzione della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia e di cui l'autorità competente ha comunicato alla Commissione il nome e i recapiti;
- d) è certificata da una relazione ufficiale del laboratorio designato di cui alla lettera c) per quanto riguarda i risultati della prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia.

Una relazione fornita a decorrere dal 1° gennaio 2028 presenta una caratteristica di sicurezza sotto forma di codice che consente di verificarne l'autenticità sulle apposite pagine internet del laboratorio designato ed è allegata al certificato sanitario di cui alla lettera a);

- e) non deve necessariamente essere rinnovata su un animale che, sottoposto con risultati soddisfacenti alla prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia, è stato rivaccinato contro la rabbia entro il periodo di validità della vaccinazione primaria di cui alla lettera a) e di tutte le vaccinazioni successive valide della serie.

- * Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/625/oj>).

2. TRATTAMENTO CONTRO L'INFESTAZIONE DA *ECHINOCCOCUS MULTIOCCULARIS*

Prima dell'ingresso in uno Stato membro o in una sua zona aventi lo status di indenne da malattia per l'*Echinococcus multilocularis* i cani sono trattati contro l'infestazione da *Echinococcus multilocularis* come segue:

- a) il trattamento consiste in un medicinale veterinario autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o di altre sostanze farmacologicamente attive che, da sole o combinate, hanno dimostrato di ridurre con un'efficienza almeno pari a quella del praziquantel la quantità di forme intestinali mature e immature dell'*Echinococcus multilocularis* nei cani;
- b) il prodotto è somministrato da un veterinario entro un periodo compreso tra non più di 120 ore e non meno di 24 ore prima dell'ingresso in tale Stato membro o zona."